

Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari

"Magna Grecia"



POLITECNICODIBARI

IL RETTORE

- VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168, e in particolare l'art. 6;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012, e segnatamente l'art. 8 co. 4;
- VISTA la deliberazione assunta in data 09.11.2011, in cui il Senato Accademico ha promosso l'istituzione di un Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi al territorio, denominato "Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari *Magna Grecia*", con sede a Taranto;
- VISTA altresì, la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 20.07.2012, in cui è stato istituito il sopradetto Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Magna Grecia", ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 25.09.2012, a fronte del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in pari data, in cui è stato approvato il testo definitivo del "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*";
- VISTO il D.R. n. 454 del 07.11.2012, con il quale è stato emanato il "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*";
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 19.12.2014, a fronte del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso il 02.12.2014, in cui sono state approvate le modifiche del "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*";
- VISTO il D.R. n. 24 del 20.01.2015, con il quale è stato emanato il testo modificato del "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*";
- PRESO ATTO della proposta di modifica del "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*", assunta dal Consiglio Direttivo del medesimo Centro nell'adunanza del 29.06.2018;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 02.08.2018, a fronte del parere favorevole del Senato Accademico reso in pari data, in cui sono state approvate le modifiche del "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*";
- FATTO SALVO *litter* statutario di adozione dei regolamenti dei Centri interdipartimentali di Ateneo, che prevede di "sentire il Consiglio degli Studenti",

DECRETA

Art. 1. E' emanato il testo modificato del "*Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari Magna Grecia*", così come approvato dai competenti organi e allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2. Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla data del presente provvedimento.

Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Magna Grecia"

Art. 1-Costituzione del Centro

1. Presso il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, è costituito, ai sensi dello Statuto e della vigente normativa in materia, il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Magna Grecia", di seguito denominato "Centro", con sede in Taranto –Quartiere Paolo VI, Viale del Turismo, 8.
2. La costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti del Politecnico. Il Centro ha la durata di tre anni e può essere rinnovato. La procedura di rinnovo, su proposta del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7, comma 3, segue le medesime modalità procedurali.
3. Il Centro, ai sensi dello Statuto, del Regolamento d'Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico e della vigente normativa in materia, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, di concerto con i Dipartimenti aderenti al medesimo Centro.

Art.2-Finalità

1. Il Centro intende consolidare e valorizzare i rapporti, già costituiti nel territorio jonico, con gli enti locali e il tessuto imprenditoriale e produttivo, promuovendo, anche congiuntamente, iniziative di ricerca e didattica in settori strategici per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio jonico e del paese. Esso intende affrontare, in concorso e sinergia con altri soggetti e istituzioni, accademiche e non, nazionali e internazionali, i problemi complessi propri delle scienze dell'ingegneria e dell'architettura, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, avendo nello specifico attenzione alla tutela dell'ambiente e alla

salvaguardia e pianificazione del territorio e delle risorse naturali, ai processi di costruzione, gestione e/o riconversione civile-industriale ecocompatibile, alle metodologie, agli strumenti e alle tecnologie per l'industria, l'innovazione, la comunicazione e l'automazione, all'innovazione e allo sviluppo nel campo dei sistemi aerospaziali, alla produzione di energia e alle azioni di pianificazione energetica ed ambientale a scala territoriale, urbana ed edilizia, alle scienze e le tecnologie applicate all'archeologia, ai metodi, agli strumenti e alle pratiche di pianificazione fisica e di progettazione, recupero, riqualificazione e risanamento ambientale degli insediamenti.

2. Il Centro, che negli ambiti di cui al comma precedente, intende configurarsi come centro di eccellenza scientifica nella rete di ricerca nazionale e internazionale come diretta emanazione dei Dipartimenti proponenti e aderenti, persegue in particolare le seguenti finalità istituzionali:
 - a) potenziare, coordinare e supportare le attività di ricerca scientifica interdisciplinare e di trasferimento tecnologico effettuate nell'ambito dei Dipartimenti proponenti e aderenti, con particolare riferimento al territorio jonico; allo scopo, i predetti Dipartimenti possono delegare al Centro lo svolgimento di loro attività e compiti in ragione dell'attinenza e particolarità;
 - b) favorire la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca svolte d'intesa con i Dipartimenti proponenti e aderenti, attraverso pubblicazioni, seminari, conferenze e convegni, promossi anche in collaborazione con altri soggetti e istituzioni, accademiche e non, nazionali e internazionali;
 - c) facilitare l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto e integrazione di più settori scientifici; d) garantire la gestione comune di attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori particolarmente complessi e utilizzabili, sia dall'utenza interna, sia da un'eventuale utenza esterna;
 - e) stipulare e attuare, esclusivamente su mandato di uno o più Dipartimenti, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per eseguire attività di ricerca e/o formazione e fornire consulenza e prestazioni in conto terzi, con riferimento al territorio jonico, secondo le modalità definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico e in ogni caso in ottemperanza alle norme generali fissate dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo del Politecnico;
 - f) nel rispetto della programmazione didattica del Politecnico e d'intesa con i Dipartimenti e/o le Scuole, se istituite, garantire il supporto tecnico e logistico alle attività didattiche svolte nella sede di Taranto, in particolare portando immediatamente a conoscenza delle competenti strutture didattiche l'eventuale insorgere di problemi specifici e/o comuni nell'erogazione dell'attività didattica;
 - g) promuovere e supportare attività didattiche specialistiche, con i Dipartimenti proponenti e aderenti, come Master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, IFTS e ITS, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi del territorio jonico.

Art. 3 - Adesioni

1. Il Centro è costituito dai Dipartimenti proponenti.
2. Al Centro possono inoltre aderire:
 - a) Dipartimenti;
 - b) singoli professori e ricercatori del Politecnico;
 - c) altre strutture scientifiche e didattiche del Politecnico;
 - d) professori e ricercatori di università italiane ed estere;
 - e) soggetti pubblici e privati che operino in conformità alle attività del Centro.
3. Sulle domande di adesione di cui al comma 2, lettera b), da produrre al Centro entro il 30 settembre di ogni anno, delibera il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7. Nelle domande deve essere indicato: il settore concorsuale e l'eventuale S.S.D. di riferimento; il Dipartimento di appartenenza, con relativo nulla-osta nel caso in cui il Dipartimento non aderisca al Centro; le linee di ricerca che si intendono sviluppare nel Centro; l'eventuale attività didattica svolta o che si prevede di svolgere nella sede di Taranto.
4. Sulle domande di adesione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), da produrre al Centro entro il 30 settembre di ogni anno, delibera il Consiglio Direttivo. Le domande devono essere corredate da curriculum scientifico e/o da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda medesima con le attività del Centro.
5. L'adesione al Centro deve essere confermata ogni triennio accademico da parte dei Dipartimenti e dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) ed e). L'adesione dei restanti soggetti s'intende tacitamente rinnovata ogni anno accademico, salvo revoca entro il 30 settembre di ogni anno.
6. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'aderente. Analoga procedura prevista per l'adesione, disciplina la revoca dal Centro.

Art. 4 - Partecipazione alle attività del Centro

1. Possono partecipare, a domanda, alle attività del Centro i soggetti che vi abbiano aderito ai sensi dell'Art. 3 (professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi, laureandi e gli altri soggetti ivi compresi). In particolare, i soggetti diversi dalla categoria b) del citato Art. 3, comma 2, devono indicare nella domanda di partecipazione il nome del proprio docente di riferimento appartenente alla citata categoria b), che sia già partecipante alle attività del Centro. Può altresì partecipare il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, secondo quanto precisato dal successivo art. 10, comma 1.
2. I soggetti esterni, formalmente autorizzati alla partecipazione alle attività del Centro a seguito della procedura di cui al comma 1, devono dotarsi, a propria cura e spese, di idonea forma assicurativa contro gli infortuni e per i danni derivanti da responsabilità civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati a svolgere attività presso il Centro a seguito dell'approvazione delle relative domande di partecipazione da parte del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 7.

Art. 5-Organi

- I. Gli organi del Centro sono:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e decade, comunque, alla disattivazione del Centro.
3. Il mandato del Presidente può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dal suo insediamento e decade automaticamente nel momento in cui il Centro è disattivato.
5. I componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7, comma I, lettera c) sono designati dai rispettivi Dipartimenti e individuati sulla base della loro adesione alle attività del Centro di cui all'art. 2 comma I e alla partecipazione di cui all'art. 4 comma I; in caso di successiva afferenza a Dipartimenti diversi da quello di designazione nel corso del mandato, decadono dallo stesso a far data dall'inizio di tali nuove afferenze, e i Dipartimenti di provenienza procedono a nuove designazioni.

Art. 6-Presidente

1. Il Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i professori di ruolo a tempo pieno, è nominato con decreto del Rettore.
2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di una Scuola, nonché di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
3. Il Presidente può richiedere al Rettore di essere invitato, come uditore, alle riunioni del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, con riferimento a punti all'OdG che riguardino il Centro.
4. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a) rappresenta il Centro e ne cura la promozione e lo sviluppo;
 - b) presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) ha la responsabilità della gestione del Centro ed è consegnatario dei beni strumentali affidati al Centro; riveste inoltre la figura di "datore di lavoro" del Centro ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.); in qualità di datore di lavoro del Centro, è responsabile della sicurezza di tutti gli spazi citati.
 - d) designa, quale suo vicario, un docente tra i membri del Consiglio Direttivo, destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente vicario viene nominato con decreto del Rettore;
 - e) predispose, di concerto con il Consiglio Direttivo, il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati di gestione e la proposta di rinnovo del Centro;
 - f) sottoscrive contratti e convenzioni, di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), su esclusivo mandato di uno o più Direttori di Dipartimento aderenti, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento di competenza.

Art. 7-Consiglio Direttivo

- I. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) il Presidente del Centro che lo presiede e lo convoca;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti del Politecnico proponenti e aderenti al Centro;
 - c) fino a tre docenti, non Direttori di Dipartimento, per ciascuno dei Dipartimenti proponenti e aderenti, designati dagli stessi in base alla attività didattica e/o scientifica svolta o da svolgere presso la sede di Taranto.
2. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro di cui all'Art. 8 assicura anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute.
3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) coadiuva il Presidente nella gestione del Centro;
 - b) predispose e approva il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati di gestione e la proposta di rinnovo del Centro;
 - c) esamina e delibera sulle domande di adesione e di partecipazione alle attività del Centro;
 - d) formula richieste di finanziamento e di risorse materiali e umane (con riferimento al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario) ai Dipartimenti aderenti e al Consiglio di Amministrazione, e approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento delle finalità del Centro;
 - e) approva il Regolamento interno di funzionamento per disciplinare le attività di servizio, le modalità di accesso agli stessi e l'utilizzo delle attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori;
 - f) predispose il tariffario delle prestazioni, sentiti i Dipartimenti proponenti e aderenti;
 - g) delibera la proposta di rinnovo del Centro entro 60 giorni dalla naturale scadenza, che è inviata ai Dipartimenti aderenti per l'approvazione e il successivo inoltro agli organi di governo, secondo la procedura di cui all'art. I, comma 2.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta; la relativa convocazione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
5. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2; fra questi ultimi, in particolare, i soggetti di cui alle lettere c) ed e) partecipano nella persona del loro rappresentante legale o suo delegato.

Art. 8-Responsabile dei Servizi Amministrativi

1. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro svolge le funzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 25 dello Statuto del Politecnico.
2. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro viene nominato dal Direttore Generale tra il personale di categoria non inferiore alla D, in servizio presso la sede di Taranto.

Art. 9 -Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro sono garantite dai Dipartimenti proponenti e aderenti, ovvero da:
 - a) contributi di soggetti e istituzioni aderenti al Centro;
 - b) fondi derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, le cui attività sono affidate al Centro dai Dipartimenti proponenti e aderenti o direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) proventi derivanti da contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), prevedendo comunque una percentuale da suddividere tra i Dipartimenti direttamente interessati; nel caso di contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi approvati da un singolo Dipartimento e attuati con risorse del Centro, sarà destinata al Centro un'adeguata percentuale dei relativi proventi, che avrà entità minore nel caso in cui il Dipartimento sia proponente o aderente al Centro;
 - d) fondi rivenienti da Convenzioni con enti pubblici, finalizzati al sostegno e allo sviluppo della sede di Taranto, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione;
 - e) fondi provenienti da soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione;
 - f) fondi assegnati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Centro contributi straordinari per il potenziamento delle attività, ovvero destinare a esso eventuali finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e privati per conseguire specifici obiettivi, con riferimento al territorio jonico .
3. Il Centro può disporre anche di fondi eventualmente trasferiti dai Dipartimenti proponenti e aderenti, da gestire per particolari obiettivi di ricerca e promozione scientifica e culturale sul territorio.

Art. 10-Personale e spazi

1. Il Centro opera avvalendosi di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario assegnato e/o di eventuale altro personale autorizzato.
2. Il Centro opera negli spazi già concessi in uso al Politecnico, a vario titolo, dal Comune e dalla Provincia di Taranto, per consentire l'erogazione delle attività di formazione e ricerca presso la sede di Taranto.

Art. 11 -Norme transitorie e finali

1. Le incompatibilità di cui all'art. 6, comma 2 si applicano a decorrere dalla costituzione dei nuovi organi del Politecnico nella prima applicazione dello Statuto emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012.
2. Qualora la procedura di rinnovo di cui agli artt. 1 comma 2 e 7 comma 3 lettera g) non si concluda entro i 60 giorni dalla naturale scadenza, il Centro viene prorogato fino alla relativa deliberazione degli organi di governo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei regolamenti del Politecnico e della normativa vigente.
4. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto.
5. Nel caso il cui il numero dei Dipartimenti proponenti e aderenti diventi inferiore a due, si avvia la procedura per lo scioglimento

Bari,
23.01
.2019

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

